



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 461 del 09/07/2025

Modifiche alla Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 13 Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale

Firmato da: Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Napoli, lì 29/05/2025

**Al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale
Attività Legislativa**

SEDE

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche alla Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 13 *Promozione e sostegno dell’editoria libraria regionale e dell’informazione locale*”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto corredata dalla relazione illustrativa, AIR e finanziaria sottoscritta dal consigliere:

Andrea VOLPE



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Proposta di legge: "**Modifiche alla Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 13 *Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale.***"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 13 pubblicata in bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49 del 09 settembre 2013, disciplina la "Promozione e il sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale" e riconosce la pratica della lettura quale strumento insostituibile per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, la crescita di una opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale. La Regione Campania nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura, promuove e sostiene il libro, anche nelle sue forme più articolate e multimediali, la lettura e la produzione del libro fondata sulla piccola e media impresa editoriale regionale campana, attuando attività volte al sostegno della stampa di informazione periodica locale, alla distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione attraverso la definizione e l'attuazione di progetti innovativi per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale effettuando una serie di interventi tra cui l'erogazione di contributi. L'articolo n. 7 della legge definisce i requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere al fine di poter accedere ai contributi, tra cui, alla lettera f) del succitato articolo n. 7 la produzione editoriale di almeno trenta titoli in catalogo, strutturata in collane, da cui si evince un programma ed una linea editoriale. Con la presente proposta di legge si vuole abbassare da trenta a quindici pubblicazioni al fine di colmare il divario che si è venuto a creare tra le case editrici a pagamento (EAP) e quelle non a pagamento (no EAP) che si vedono penalizzate in quanto il raggiungimento del numero di trenta pubblicazioni risulta più difficile rispetto a quegli editori che richiedono un pagamento per la pubblicazione delle opere.

Come spesso accade le case editrici a pagamento raggiungono, proprio per la loro natura, il numero di pubblicazioni richieste come requisito per l'accesso ai contributi molto facilmente rispetto a quelle non a pagamento creando così una disparità tra le due tipologie di case editrici. Per tale motivo abbassando il numero di pubblicazioni da 30 a 15 si può colmare il divario che si è venuto a determinare allo stato delle cose con l'attuale norma in vigore.



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Art 1

*Alla lettera f) dell'articolo n. 7 della Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 13 **Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale** la parola “trenta” è sostituita con la parola “quindici”*



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – CAMPANIA LIBERA – NOI DI CENTRO – NOI CAMPANI

Art 2
(Norma finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.